

Allegato

Aggiornamento Modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house*. Contenuto dell'attività di monitoraggio e vigilanza.

Art. 1 - Mappatura degli ambiti di controllo	7
Art. 2 - Principi generali per l'esercizio del controllo analogo	7
Art. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità	11
Art. 4 - Vincoli in materia di reclutamento del personale conferimento di incarichi	16
4.1) reclutamento del personale	16
4.2) conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo	17
Art. 5 - Indirizzi sul conferimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica	18
Art. 6 - Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori	19
Art. 7 - Organi amministrativi e di controllo delle società <i>in house</i> e obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi	20
7.1) nomine	21
7.2) compensi.....	22
Art. 8 - Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari	23
Art. 9 - Controlli sulle società controllate da società <i>in house</i>	24
Art. 10 - Controlli successivi di regolarità	24
Art. 11 -Disposizione di chiusura.....	24

Art. 1 - Mappatura degli ambiti del controllo

Costituiscono oggetto del modello amministrativo di controllo analogo sulle società affidatarie *in house* i seguenti profili, così come individuati nell'art. 8 dell'Allegato A) alla DGR 1107/2014 ed integrati nell'art. 4 dell'Allegato C) alla DGR 924/2015:

- 1) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;
- 2) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;
- 3) indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
- 4) affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi per l'affidamento di lavori;
- 5) obblighi in materia di nomine e compensi degli organi amministrativi;
- 6) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari.

L'esercizio del monitoraggio e vigilanza inerente i profili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dei contratti pubblici nonché in materia di personale è sviluppato in coerenza con i contenuti delle linee guida adottate con "Atto di indirizzo alle società affidatarie *in house* della Regione Emilia-Romagna per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, contratti pubblici e personale" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1175 del 6 agosto 2015.

Art. 2 - Principi generali per l'esercizio del controllo analogo

Il modello amministrativo di controllo analogo si applica alle società affidatarie *in house* come definite dal D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

Le società *in house* dovranno avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di all' art. 4 comma 4 D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., ed operare in via prevalente con gli enti soci, a condizione che la residua produzione permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di

efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.

Si è in presenza del controllo analogo quando l'ente/i pubblico/i socio/i sono in grado di esercitare sulla società stessa un controllo paragonabile a quello esercitato sui propri servizi o unità organizzative interne. La società rappresenta infatti uno degli strumenti utilizzati dall'ente per il perseguimento delle finalità pubbliche ed è equiparata ad una propria articolazione organizzativa.

Per l'esercizio concreto del controllo analogo è necessario che lo statuto della società consenta una influenza effettiva e determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata.

A tal fine occorre che il socio/i, con previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società, delinea con precisione i poteri degli amministratori, in particolare deve essere previsto l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire, alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse, al livello di standard quali-quantitativo atteso connesso all'erogazione dei servizi aziendali ai diversi fruitori. Oltre alla preventiva approvazione dei documenti soprarichiamati, l'effettivo esercizio del controllo analogo non può prescindere dal monitoraggio periodico - controllo contestuale - dell'andamento della gestione in relazione alle attese di risultato, che prelude alla verifica successiva - controllo ex post - sui risultati raggiunti.

Devono perciò essere previste le modalità di trasmissione delle informazioni sull'attività svolta e sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, nonché le modalità attraverso le quali potranno essere impartite eventuali direttive e richieste azioni correttive da parte del dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci. A tal fine, è stato progettato e reso operativo un sistema informativo mediante il quale le società trasmettono le informazioni sulle attività svolte e sul generale andamento della loro gestione economica, finanziaria e patrimoniale e la Regione può impartire eventuali direttive e richieste di azioni correttive.

Lo statuto deve almeno contenere i seguenti elementi:

- a. esplicito divieto di partecipazione di capitale privato, ad eccezione di quella prescritta da norme

di legge, e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di una influenza determinante;

- b. oltre l'80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale;
- c. esplicito riferimento agli strumenti che rendano concretamente possibile l'esercizio del controllo analogo;
- d. sottoposizione alla preventiva e vincolante approvazione del socio/i dei documenti e relative modifiche in corso d'esercizio relativi a piani e programmi operativi di attività, politiche aziendali in materia di reperimento e utilizzo delle risorse, budget economico e bilancio di esercizio;
- e. sottoposizione al socio/i di report periodici sul generale andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, sullo specifico andamento della gestione dei singoli servizi affidati, nonché su ogni altra operazione di rilievo richiesta;
- f. l'obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'ente/i socio/i pubblico/i, con l'indicazione del competente organo.
- g. previsione della nomina del RPCT;
- h. l'attribuzione da parte del Consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea;
- i. previsione della possibilità di nomina e di revoca di un rappresentante dell'ente Regione in tutti gli organi direttivi;

- j. l'esclusione della carica di vicepresidente o, comunque, la sua previsione nei casi in cui risulti necessaria la temporanea sostituzione del Presidente, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- k. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, o trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- l. il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. Le modalità organizzative adottate dalla Regione non prevedono ulteriori organi statutari;
- m. la nomina dell'organo di controllo o di un revisore per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico; nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale;
- n. modalità che consentano la presenza negli organi di amministrazione e di controllo delle società, a composizione collegiale, di entrambi i generi, almeno con rapporto 1:3;

Infine, in caso *in house* pluripartecipata, devono inoltre essere previsti adeguati meccanismi di tutela, quali la stipula di apposite convenzioni/patti parasociali, diretti a garantire l'esercizio di controllo da parte di tutti i soci pubblici, specie delle amministrazioni pubbliche in possesso di partecipazioni di minoranza. In particolare, deve essere garantito che:

- gli organi decisionali della società *in house* siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti, ovvero, siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti;
- i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'organismo controllato;
- la società *in house* non persegua interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti;

- anche il socio di minoranza possa esercitare, nei confronti della società, un'influenza determinante con riferimento a specifiche procedure di affidamento attivate su richiesta del socio stesso.

Art. 3 - Prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità -

Nel rispetto di quanto stabilito con:

- legge 6 novembre 2012 n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
- determina ANAC 17 giugno 2015 n. 8 e Bozza di linee guida ANAC "Aggiornamento delle linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", in corso di revisione e aggiornamento e non ancora adottate alla data di adozione del presente documento;
- decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190";
- nonché dalla propria deliberazione n. 1175/2015 (Atto di indirizzo), cui si rimanda per la puntuale applicazione, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, DGR 1015/2016 viene assicurata la vigilanza, in ordine al rispetto dei seguenti punti:

a) *nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" (di seguito per brevità RPCT):*

- rispetto dei criteri di nomina;
- competenza dell'organo societario che ha provveduto alle nomine;
- precisazione nell'atto di nomina degli obblighi e delle responsabilità del RPCT;
- che non siano previsti compensi per lo svolgimento della funzione;
- trasmissione all'ANAC dei dati relativi ai provvedimenti di nomina e di revoca del RPCT;
- adeguamento dello Statuto societario con la previsione della nomina obbligatoria del RPCT, come previsto all'art. 2 lettera g) del presente allegato;
- integrazione tra RPCT e l'Organismo di Vigilanza della società per le attività di prevenzione della corruzione;
- organizzazione e risorse a supporto dell'attività del RPCT;
- forme di vigilanza del Consiglio di Amministrazione sull'attività del RPCT (solo se quest'ultimo non ha un ruolo dirigenziale);

b) adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, e data ultimo aggiornamento;

c) adozione e aggiornamento annuale del "Piano Triennale di prevenzione della corruzione":

- rispetto del termine del 31 gennaio di ogni anno per l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- modalità di applicazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 bis, della L. n. 190/2012 in ordine a:
 - coerenza tra il Piano di prevenzione della corruzione con gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione strategico-gestionale;

- considerazione degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza nella misurazione e valutazione delle performance di dirigenti e personale;
- individuazione dell'organo che svolge le funzioni di verifica della coerenza di cui sopra;
- previsione delle misure, all'interno del Piano, di cui alle lettere da a) a n) dell'art. 4 dell'Atto regionale di indirizzo;
- predisposizione da parte del RPCT, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una relazione recante i risultati sull'attività svolta;
- grado di integrazione tra il MOG ex D.Lgs. n. 231/2001 e il Piano;
- procedura di formazione e adozione del Piano;
- pubblicazione sul sito web della società del Piano e relativi aggiornamenti annuali entro il 31 gennaio, e delle relazioni annuali del RPC entro il 15 dicembre, salvo diversa data stabilita da ANAC.

d) obblighi in materia di trasparenza:

1. costruzione, sul proprio sito web, di una sezione denominata "Società trasparente", in cui pubblicare dati e atti obbligatori per legge;
2. articolazione della sezione secondo le indicazioni ANAC;
3. individuazione dell'organo che deve attestare la regolare pubblicazione dei dati sul sito "Società trasparente";
4. presenza degli indirizzi di posta elettronica per la presentazione di richieste di accesso civico e accesso civico generalizzato;
5. pubblicazione dei dati richiesti dalla legge dei componenti degli organi di indirizzo politico, dei

titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, dei direttori generali, dei dirigenti e delle posizioni organizzative;

6. pubblicazione, entro 30 giorni dal conferimento, di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, delle seguenti informazioni:
 - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
 - il curriculum vitae;
 - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
 - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura;
7. pubblicazione dei provvedimenti in cui la società stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
8. pubblicazione dei provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per la società gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
9. pubblicazione dei provvedimenti in cui la società recepisce gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalla Regione;
10. adozione, per l'anno 2016, ed aggiornamento annuale del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" nel rispetto dei seguenti punti:
 - completezza dei contenuti, nel rispetto di legge;

- grado di integrazione con il "Piano Triennale di prevenzione della corruzione";
- 11. pubblicazione del bilancio di esercizio;
- 12. pubblicazione, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., dei provvedimenti tramite i quali sono recepiti i criteri con cui la Regione ha fissato obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento;
- 13. pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, tra i quali la previsione di prove pratiche orali o scritte, sul sito web istituzionale della società e della Regione Emilia-Romagna;
- 14. pubblicizzazione dell'avviso di fabbisogno per il ricorso ad incarichi professionali, ad esclusione dei casi indicati nell'art. 4.2 lettera c) del presente allegato;
- 15. pubblicazione del regolamento in materia di personale, o atto equivalente, sul sito web istituzionale della società;
- 16. pubblicazione del programma biennale di acquisizione di beni e servizi e programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali;
- 17. pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato dall'AVCP, struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate);
- 18. pubblicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dei dati di cui alla precedente lettera c)

sotto forma di tabelle riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC

e) *rispetto degli obblighi di comunicazione ai soci:*

- rispetto dell'obbligo, in capo alle società, di comunicare annualmente al socio pubblico le informazioni di cui all'art. 22 comma 2 del D.Lgs. 33/2013;
- rispetto dell'obbligo, in capo alle società, di comunicare annualmente al socio pubblico i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 33/2013;

Art. 4 - Vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8 dell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015), cui si rimanda per la puntuale applicazione, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'art. 3 allegato A, DGR 1015/2016 viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

4.1) Reclutamento del personale

- adeguamento del regolamento in materia di personale, o atto equivalente, ai principi per il reclutamento del personale di cui al comma 3 dell'articolo 35 del D. Lgs 165/2001;
- pubblicazione del regolamento in materia di personale, o atto equivalente, sul sito web istituzionale della società (sezione Amministrazione/Società trasparente), come previsto dall'art. 3 lettera d) punto 15 del presente allegato;
- programma triennale di reclutamento di personale, preventivamente approvato con determinazione del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e

Istituzioni, previo parere del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera;

- pubblicazione degli avvisi di reclutamento o selezione del personale, con predeterminazione dei requisiti e dei criteri di reclutamento, tra i quali la previsione di prove pratiche orali o scritte, sul sito web istituzionale della società e della Regione Emilia-Romagna, come indicato nell'art. 3 lettera d) punto n. 13 del presente allegato;
- costituzione di commissioni per la selezione di personale;
- assunzione tramite avviamento dalle liste di collocamento per il personale appartenente a qualifica per accedere alla quale è sufficiente il titolo di studio della scuola dell'obbligo;

4.2) Conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo

Per quanto riguarda gli incarichi professionali di lavoro autonomo, il controllo e la vigilanza esercitata con le modalità previste dall'art. 3 allegato A DGR 1015/2016 è rivolto a verificare il rispetto delle disposizioni declinate nell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015) art. 8.

Detto controllo è orientato a verificare se la società ha adeguato il proprio ordinamento giuridico interno agli indirizzi regionali recependo, con regolamento o atto generale equivalente, i seguenti criteri o presupposti per il ricorso ad incarichi professionali:

- a) possibilità di affidare incarichi professionali solo per esigenze a cui non è possibile far fronte con il personale in servizio;
- b) previsione di pubblicizzazione dell'avviso del fabbisogno, come indicato nell'art. 3 lettera d) punto n. 14 del presente allegato;
- c) possibilità di evitare la pubblicizzazione del fabbisogno solo nei seguenti casi tassativi:

1. incarichi per la difesa in giudizio;
 2. incarichi di prestazione d'opera intellettuale meramente occasionali (es.: interventi di formazione del personale) purché:
 - non superino il valore economico di 5.000 Euro lordi;
 - non siano affidati al medesimo soggetto più incarichi occasionali se questi, complessivamente considerati, nel corso del medesimo anno solare, superano il valore lordo sopra indicato;
- d) obbligo di conferire l'incarico solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione nella materia, in genere acquisita tramite adeguati percorsi di natura accademica;
- e) obbligo di affidare l'incarico per obiettivi specifici e determinati e in coerenza con l'oggetto delle attività della società conferente;
- f) obbligo che la prestazione sia di natura temporanea ed altamente qualificata;
- g) divieto di rinnovo del medesimo incarico professionale e possibilità di proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al lavoratore autonomo, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- h) obbligo di predeterminare, in ogni contratto di lavoro autonomo, la relativa durata, il luogo di svolgimento, l'oggetto e il compenso.

Art. 5 - Indirizzi sul contenimento delle politiche retributive in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica

Ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica la società si attiene al rispetto dei vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'art. 7 dell'Atto di indirizzo (DGR 1175/2015).

In particolare, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A DGR 1015/2016, viene assicurata la vigilanza in ordine a:

- a) verifica che i trattamenti economici individuali siano riconosciuti nel rispetto dei criteri di erogazione previamente definiti da un regolamento interno (o atto generale equivalente) o dal contratto collettivo di lavoro;
- b) divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile;
- c) incrementi percentuali medi dei trattamenti accessori non superiori a quelli contrattati dalla regione per il proprio personale.

Art. 6 - Affidamento di contratti pubblici per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'affidamento di lavori

Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Nel rispetto di quanto stabilito dal legislatore con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", nonché dall'articolo 6 dell'Atto di indirizzo (propria DGR 1175/2015), cui si rimanda per la puntuale applicazione, e fatte salve le specifiche normative applicabili alle singole società, con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, della DGR 1015/2016, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

- a) programma biennale di acquisizione di beni e servizi e programma triennale di affidamento dei lavori, con relativi aggiornamenti annuali, preventivamente approvato con determinazione del Direttore generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni, previo parere del Direttore generale di settore, o di un dirigente dallo stesso delegato, per gli aspetti e le specificità di riferimento, quale l'ambito industriale in cui la società opera. Il Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali sono predisposti in ottemperanza all'art. 21, c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

- b) pubblicazione sul sito web della società di tutte le informazioni relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture (in particolare: CIG rilasciato dall'AVCP, struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo della aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate), come previsto all'art. 3 lettera d) punto 17 del presente allegato;
- c) pubblicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo dei dati di cui alla precedente lettera c) sotto forma di tabelle riassuntive e trasmissione dei dati ad ANAC, come previsto all'art. 3 lettera d) punto 18 del presente allegato;
- d) pubblicazione dei provvedimenti di cui alla lettera a), come previsto dall'art. 3 lett. d) punto n. 16.

Art. 7 - Organi amministrativi e di controllo delle società in house e obblighi in materia di nomine e compensi

Con riferimento alle nomine di competenza dell'assemblea della società, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, la società deve verificare che i componenti dell'organo amministrativo abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 12 D.Lgs. 39/2013 e art. 5 comma 9 Decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012).

All'atto della nomina, la società dovrà attestare l'avvenuto rispetto di quanto segue:

- gli amministratori delle società non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio

di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza;

- per coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, deve essere previsto il collocamento in aspettativa non retribuita e con sospensione dell'iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinunci ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore.

Lo statuto della società deve prevedere quanto disposto dalle lettere da h) a n) dell'art. 2 del presente allegato.

Nel rispetto di quanto stabilito con Legge Regionale n. 26/2007, con Decreto Legislativo n. 95/2012 (convertito con Legge 135/2012), con Legge Regionale n. 14/2010, con Legge 120/2011, con DPR 251/2012, con Decreto Legislativo n. 39/2013, e con le modalità previste dall'articolo 3, allegato A, DGR 1015/2016, viene assicurata la vigilanza in ordine al rispetto dei seguenti punti:

7.1) nomine

- a) comunicazione del rispetto dei limiti di durata in carica del presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione, al fine di una verifica del rispetto della normativa regionale (limiti attualmente fissati dall'art. 4, della LR 26/2007 in due mandati consecutivi);
- b) verifica, da parte della società, del rispetto della composizione degli organi collegiali in base al genere;
- c) incompatibilità tra incarico di amministratore della società in controllo pubblico e quello di dipendente della amministrazione pubblica controllante;

d) comunicazione delle azioni poste in essere nei confronti degli amministratori da parte della società qualora sia stato conseguito un risultato economico negativo per due anni consecutivi.

7.2) compensi

- a) verifica del limite del compenso degli amministratori di società rapportato all'indennità di carica di un consigliere regionale (Legge Regionale n. 26/2007);
- b) verifica, da parte della società, che il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, non ecceda il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico;
- c) verifica che in caso di un risultato negativo di bilancio attribuibile alla responsabilità dell'amministratore non sia stata erogata la parte variabile della remunerazione;
- d) verifica che, a partire dal 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori non superi l'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013. (articolo 4, commi 4 e 5 del Dl n. 95/2012 come modificati dall'art. 16 comma 1 del D.L. 90/2014);
- e) verifica della riduzione del 30% del compenso dei componenti degli organi di amministrazione in caso di risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti, salvo il caso in cui il risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dalla Regione. Il risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca dalla carica di amministratore.

Art. 8 - Profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari

Il controllo sui profili patrimoniali, economici, contabili è strumento necessario all'effettività dei controlli riprodotti negli articoli precedenti e, soprattutto, indispensabile al concreto esercizio del controllo analogo.

Le società sono tenute ad adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività, se svolte insieme con altre attività in regime di economia di mercato.

In presenza di uno o più indicatori di crisi aziendale, la società dovrà comunicare quali provvedimenti ha adottato al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti od eliminarne le cause ovvero, in caso di mancata adozione, darne adeguata motivazione.

Ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. j) del D.Lgs. 118/2011, la Regione procede alla verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, informativa asseverata dai rispettivi organi di revisione; a tal fine lo statuto della società *in house* deve prevedere l'obbligo di asseverare la nota informativa sugli esiti delle reciproche partite di credito e debito, contenuta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto dell'ente/i socio/i pubblico/i, con l'indicazione del competente organo, come previsto all'art. 2 lettera f) del presente allegato.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., le società sono tenute al rispetto dei criteri con cui le pubbliche amministrazioni fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, ed alla pubblicazione dei provvedimenti con cui sono recepiti i sopra indicati criteri fissati dalla regione, come indicato nell'art. 3 lettera d) punto 12 del presente allegato;

Le società partecipate sono tenute a trasmettere, nel rispetto dei tempi puntualmente stabiliti dal Servizio "Pianificazione Finanziaria e Controlli", atti, bilanci e ogni altro documento ritenuto necessario per l'esercizio del controllo analogo. In particolare, è prevista la trasmissione di report trimestrali afferenti i costi ed i ricavi

raffrontati al budget approvato, con evidenza di eventuali scostamenti, debitamente motivati.

Art. 9 - Controlli sulle società controllate da società *in house*

Le società *in house* sono tenute ad adottare indirizzi e modalità di controllo per assicurare l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento da parte delle società loro direttamente controllate, e quindi indirettamente controllate dalla Regione.

Art. 10 - Controlli successivi di regolarità

Sui profili oggetto di controllo di cui al presente allegato (articoli da 3 a 8) sono previsti controlli successivi di regolarità effettuati con le modalità previste dagli articoli 5 e 7 Allegato A DGR 1015/2016.

Annualmente, entro il 15 giugno, il legale rappresentante della società trasmette al Servizio PFeC una relazione con la quale dà atto del rispetto degli obblighi amministrativi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli richiamati nel presente Allegato B, nonché degli eventuali adempimenti e/o azioni adottate a seguito delle osservazioni/anomalie rilevate dal Servizio PFeC. Il contenuto della relazione integra il report predisposto dal Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli di cui all'art. 8 Allegato A) DGR 1015/2016.

Art. 11 - Disposizione di chiusura

Nell'ottica di rendere massimamente efficiente ed efficace la propria azione amministrativa e di garantire trasparenza e corretta individuazione dei rispettivi livelli di responsabilità connaturati al processo di controllo, le informazioni societarie dovranno essere trasmesse attraverso il sistema informativo delle partecipate (SIP).

Oltre alla ciclica trasmissione di documentazione connessa a scadenze periodiche predefinite (ad esempio il bilancio di esercizio), potrà essere richiesta anche la trasmissione di materiale relativo a specifici ambiti di attività societaria

di interesse per il socio Regione, ivi inclusi quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, o a dati inerenti la gestione non necessariamente rinvenibili dai documenti di bilancio.